

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

CARTELLE
ESATTORIALI
CONTRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Presidente -	R.G.N. 25232/2024 Ud. 27/03/2026 CC
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere -	
Dott. RICCARDO ROSETTI	- Rel. Consigliere -	
Dott. GIOVANNI MIMMO	- Consigliere -	
Dott. LUCA SOLAINI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25232-2024 proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

██████████

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████

2026

1622

██

- controricorrente -

nonché contro

██████████ S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

- intimata -

nonché contro



ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona
del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 374/2024 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 15/05/2024 R.G.N. 479/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2026 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI.

Fatti di causa:

1. Con ricorso al Tribunale di Patti, in funzione di giudice del
lavoro, [REDACTED] proponeva opposizione all'intimazione di
pagamento [REDACTED] limitatamente ai titoli
sottesi che si riferivano a contributi previdenziali pretesi
dall'Inps (cartelle [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e avvisi di addebito [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]), per un importo di 88.596,31 euro sui
complessivi 149.151,29 richiesti con l'intimazione.

1.1. L'Inps si costituiva in giudizio anche quale mandatario di
[REDACTED] S.p.A. e resisteva alla domanda.

1.2. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva contumace
nel giudizio di primo grado.

1.3. Con la sentenza n. 57/2023 il Tribunale di Patti, ritenuta la
tempestività del ricorso, da qualificare come opposizione
all'esecuzione, e la concomitante legittimazione passiva della
Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Inps, esclusa di contro
ratione temporis la legittimazione passiva di [REDACTED] ha
ritenuto insufficiente la prova fornita dall'Inps riguardo la



notifica degli avvisi di addebito [REDACTED] e decorsa la prescrizione quanto agli avvisi

[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], ha accolto parzialmente la domanda annullando l'intimazione con riguardo ai medesimi titoli e rigettando nel resto il ricorso.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'INPS chiedendo dichiararsi dovuta la contribuzione in ordine ad ogni titolo oggetto del giudizio per il quale si fosse acquisita la prova della interruzione dei termini prescrizionali.

2.1. [REDACTED] si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

2.2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

2.3. Con la sentenza n. 374/2024 depositata in data 15/05/2024 la Corte di Appello di Messina, sezione lavoro, ha così disposto: «accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dato atto che quest'ultima non contiene statuizioni di annullamento dei crediti portati da cartella, rigetta l'opposizione quanto ai crediti portati da avviso di addebito» e ha regolato le spese.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] spiegando due motivi di impugnazione. L'INPS e l'Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituiti con separati controricorsi chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 27/03/2026.

Ragioni della decisione:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - omesso esame circa un fatto





5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 115, 416 co. 1 e 3, 421 e 437, co.2, c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3, l. 335/1995; inammissibilità ed inutilizzabilità della documentazione prodotta in secondo grado dall'agente della riscossione e inconducenza delle sole ricevute .xml ai fini della prova della notifica degli avvisi di addebito nn. [REDACTED] e [REDACTED]».

5.1. Ci si duole, in particolare, che «la Corte d'Appello di Messina, nel riformare la pronuncia oggetto di gravame, non ha fatto corretta applicazione delle norme dettate in tema di onere della prova ed ammissibilità delle allegazioni documentali producibili in giudizio nel rito del lavoro, a fronte del mancato rispetto dei termini perentori stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito [...] L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per sua libera scelta, non si era costituita nel giudizio dinanzi al Tribunale di Patti, per cui quest'ultima era da ritenersi irrimediabilmente decaduta dalla possibilità di produrre documenti che avrebbe potuto tranquillamente depositare in primo grado, in applicazione del termine decadenziale previsto dall'art. 416, commi 1 e 3, c.p.c.; difatti, si sottolinea che nella fattispecie non era da ritenersi ammissibile e, peraltro, non era mai stata invocata dalle parti, l'acquisizione ex officio di cui all'art. 421, co. 2, c.p.c., trattandosi oltretutto di documenti depositati per la prima volta in secondo grado, in violazione del divieto di nova in appello, ai sensi dell'art.437, comma 2, c.p.c. Conseguentemente, il giudice del gravame ha errato nel ritenere valutabili, ai fini della prova di atti interruttivi della prescrizione, gli allegati prodotti da Agenzia delle Entrate-Riscossione



unitamente al deposito telematico della memoria difensiva di costituzione in appello del 24.04.2024»

6. Il motivo è infondato: si rammenti, anche sulla scorta della recente pronuncia Cass. 33632 del 2025 che «circa la rilevabilità di ufficio della questione relativa al decorso della prescrizione e la possibilità di acquisire documentazione decisiva in tal senso anche in caso di tardiva costituzione del creditore in primo grado e anche in grado di appello, la giurisprudenza di questa Corte è copiosa e convergente. Si consideri Cass. 10/10/2019, n. 25434: il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. Ed ancora: Cass. 07/06/2018, n. 14755 afferma: l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura



di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). In via del tutto specifica si considerino le ulteriori due pronunce: Cass. 05/08/2021, n. 22371 secondo la quale «il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un temperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione» e Cass. 19/07/2018, n. 19226 secondo la quale: «in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo



ufficioso dell'eventuale carenza di detto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.)».

7. Con il secondo motivo, sotto diverso profilo, si deduce ancora che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente la prova delle notifiche delle cartelle. Così deduce il ricorrente: «ed invero, quanto affermato dal secondo giudicante appare palesemente contrastante con i principi di diritto espressi sul tema da codesto Supremo Collegio adito, considerato che, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn.

██████████ e ██████████ si ribadisce che l'ente previdenziale ha allegato delle mere ricevute di accettazione e consegna di indecifrabili e ricevute telematiche in formato ".xml", dalle quali non si può affatto evincere il contenuto delle presunte notifiche».

7.1. Il motivo è infondato. La parte ricorrente invoca precedenti di questa Corte non decisivi perché dettati nella specifica materia della notifica giudiziale degli atti processuali introduttivi del giudizio.

7.2. Si consideri in proposito che: la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. n. 30922 del 03/12/2024) e che: ai fini della decorrenza



del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (Cass. n. 25686 del 04/09/2023)

8. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge in relazione al valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge nei confronti dell'INPS e in euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) per compensi, oltre spese prenotate a debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a



titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quarta
Sezione civile, del 27 marzo 2026.

Il Presidente
(Gabriella Marchese)

